

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 maggio 2023

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Lamezia Terme

(Esame e rinvio)

Il relatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che il Giudice istruttore del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme – Sezione Unica Civile, con lettera pervenuta in data 2 dicembre 2022, ha trasmesso al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 280/2017) nei confronti dell'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti.

Con missiva in data 5 dicembre 2022 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Il procedimento civile da cui ha origine la vicenda è stato instaurato nei confronti dell'onorevole Nicola Morra dalla Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », in relazione ad alcune affermazioni da lui proferite nel corso della trasmissione televisiva *L'Arena*, in onda su RaiUno il 10 aprile 2016, ritenute dalla suddetta società diffamatorie e lesive della propria immagine.

Dall'atto di citazione si evince che la Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », fino al 2016, dopo aver partecipato ad un bando di gara, ha gestito un Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) per fron-

teggiate l'emergenza degli sbarchi dei migranti, in regime di convenzione con la Prefettura di Catanzaro. Riferisce in particolare parte attrice che l'allora senatore Morra, ospite del predetto programma televisivo, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio relativo alla sua visita presso il centro di accoglienza che lo « *lasciava molto turbato* », avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver visto personalmente alcuni « *ragazzi del centro* », che lavoravano ai pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura senza alcuna protezione, in violazione della normativa sulla sicurezza. Nel corso della medesima trasmissione il senatore Morra, riferendosi al C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) gestito dalla stessa Società Cooperativa ed al suo rappresentante legale *pro tempore*, si sarebbe domandato « *...come questa persona possa gestire, e non da oggi ma da parecchi anni, soldi pubblici ma soprattutto vite umane con così grande leggerezza. Io ricordo che il C.I.E. in questione o C.T.P. o quello che è stato ha anche avuto la tragica esperienza di vantare 5 suicidi e sempre con la Malgrado Tutto che gestiva la struttura* ».

Secondo la società cooperativa tali affermazioni avrebbero riportato circostanze prive di fondamento ed attribuito alla stessa fatti mai realmente accaduti; esse rivestirebbero pertanto un carattere diffamatorio, aggravato dalla particolare posizione di senatore della Repubblica del dichiarante, peraltro ospite del programma televisivo più visto la domenica.

Il giudice istruttore, non ritenendo di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'onorevole Morra, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Interviene il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) per chiedere chiarimenti circa la natura della richiesta di deliberazione, , ovvero se la stessa sia stata trasmessa dall'interessato o sia pervenuta dall'autorità giudiziaria.

Il relatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiarisce che la richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria in seguito all'eccezione relativa all'articolo 68 della Costituzione sollevata dall'ex senatore convenuto in giudizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di concedere all'interessato un termine di quindici giorni affinché possa presentare memorie o richiedere di essere audito.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Roma

(Esame e rinvio)

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) fa preliminarmente presente che con lettera del 22 novembre 2022 il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, già Doc. IV-ter, n. 2, della XVIII legislatura e Doc. IV-ter, n. 16, nella XVII legislatura.

Il senatore Gasparri risulta indagato per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), a seguito della querela sporta dalle signore Greta Ramelli e Vanessa Marzullo e riferita ad un *post* da lui pubblicato il 18 gennaio 2015 sull'applicazione *Twitter*, il cui tenore letterale è il seguente: « *#Vanessa-Greta sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo! @forza_italia* ».

Il senatore rammenta inoltre che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli giunsero in Siria il 28 luglio 2014 quali volontarie nell'ambito del progetto *Horryaty*, finalizzato a fornire *in loco* aiuti medici e sanitari. Le due cooperanti furono rapite ad Aleppo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2014 e liberate il 15 gennaio 2015; alcune fonti dell'epoca asserirono che ciò fosse avvenuto dietro il pagamento di un riscatto da parte dell'Italia.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di concedere all'interessato un termine di quindici giorni affinché possa presentare memorie o richiedere di essere audito.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore all'epoca dei fatti, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo 2023 e proseguito nella seduta del 18 aprile 2023.

Si apre la discussione generale.

Intervenendo nel dibattito, la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ricorda come nella precedente seduta abbia espresso la circostanza che, riferendosi i reati contestati dall'autorità giudiziaria ad una pluralità di fatti, commessi anche prima e dopo l'incarico di Ministro, il dottor Clini, pur dopo essere stato espressamente sollecitato sul punto, non ha preso posizione sulle singole fattispecie; non ha invero chiarito in relazione ai singoli fatti contestati se ricorrano le circostanze che rendono applicabile la scriminante prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, la cui sussistenza la Giunta è chiamata ad accertare. Pertanto la senatrice esprime l'avviso di richiedere all'interessato di fornire ulteriori elementi specifici, in quanto le dichiarazioni rese nella memoria presentata e in sede di audizione non sono, a suo parere, sufficienti a consentire un giudizio sul caso.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) afferma che il Gruppo MoVimento 5 Stelle non si trova in accordo con le proposte conclusive formulate dal relatore e, in particolare, sul riconoscimento della natura ministeriale del reato. Invero, pur concordando con le premesse del senatore Paroli in materia di reato ministeriale, ed in particolare sulla circostanza che ai fini della configurabilità dello stesso serve, non solo la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è stato commesso, ma anche il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro, tuttavia la senatrice ricorda che la Procura ha contestato all'ex Ministro molteplici condotte, tra le quali rientra l'associazione a delinquere, reato che non può configurare una connessione con le funzioni di un Ministro della Repubblica; ricondurre l'ipotetica contestazione di tale reato alla qualifica di Ministro andrebbe a minare le basi sulle quali è costruito il nostro Stato di diritto. Ciò sarebbe a suo avviso sufficiente per votare in difformità. Inoltre, non appare in questo caso sussistere neanche il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di governo. Anzi, nel caso di specie, secondo la senatrice, gli organi inquirenti sembrerebbero configurare il contrario, ovvero un preminente interesse privato coincidente con un interesse pubblico (non preminente), atto a giustificare la commissione di una molteplicità di condotte integrative di

ipotesi di reato, tutte ovviamente da provare in giudizio. Ricordando inoltre che il procedimento *de quo* si trova attualmente in uno stadio preliminare, laddove il meccanismo disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 impone di richiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere in giudizio, la senatrice conclude esprimendo l'avviso del Movimento 5 Stelle circa l'autorizzazione della prosecuzione del giudizio affinché l'*ex* Ministro possa provare la sua eventuale innocenza. Infine precisa che il Movimento di cui ella fa parte ha depositato in Senato e alla Camera un disegno di legge che interviene sulle norme relative al conflitto di interessi, allo scopo di evitare per l'avvenire la verifica di casi come questo all'attenzione della Giunta.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) precisa, in relazione all'intervento della senatrice che lo ha preceduto, di non aver ancora avanzato espressamente la proposta conclusiva ma di aver manifestato il proprio orientamento con riguardo alla vicenda in esame. A tal proposito chiede al Presidente di rinviare l'esame della questione per avere il tempo di formulare una proposta compiuta che sia possibilmente condivisa con i colleghi della Giunta. Il relatore prosegue esprimendo la propria posizione orientata verso la garanzia dei soggetti coinvolti in inchieste giudiziarie, già manifestata in numerose occasioni nel corso dell'attività della Giunta nella precedente legislatura. Nell'ipotesi del dottor Clini – prosegue il relatore – si tratta di un alto servitore dello Stato, tanto nella veste di Direttore generale che di Ministro ed inoltre il senatore rileva che negli atti di accusa vi siano numerose incongruenze. Per quanto concerne i requisiti del reato ministeriale, ribadisce quanto già esposto nella relazione introduttiva, ovvero che, con riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico, la Giunta deve accertare che l'interessato abbia agito nel perseguimento del bene pubblico.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) condivide pienamente le perplessità espresse dalla senatrice Stefani, ricordando altresì che nel corso dell'audizione sono state rivolte diverse domande al dottor Clini finalizzate a comprendere il contesto nel quale le proprie condotte si collocavano. In tale sede il dottor Clini ha già avuto la possibilità di esprimere la propria posizione e conseguentemente non è utile un'ulteriore audizione dello stesso, che si configurerebbe come un *bis in idem*.

Nel caso di specie gli elementi da valutare sono tre, ossia se ci sia stato l'esercizio di una funzione di governo, se sussista o meno il perseguimento dell'interesse pubblico ed infine se tale interesse abbia la connotazione di preminenza.

Esprime infine apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore ad elaborare una posizione il più possibile condivisa in merito al caso in questione.

Il PRESIDENTE sottolinea l'inutilità di una nuova audizione del dottor Clini, anche alla luce della circostanza che comunque l'interessato

ha la possibilità di depositare eventuali memorie integrative, qualora lo ritenga opportuno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati da cittadini elettori 105 ricorsi, reclami e proteste di carattere generale – sia avverso la proclamazione di tutti i senatori eletti in collegi plurinominali sia avverso la proclamazione di determinati senatori eletti nei collegi uninominali di alcune Regioni – che lamentano in sintesi l'incostituzionalità della legge elettorale n. 165 del 2017 (recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), come modificata ed integrata dalla legge n. 51 del 2019 (recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari), richiedendone il rinvio alla Corte costituzionale.

Inoltre, alcuni ricorsi, oltre ad avanzare in forma analoga queste prospettazioni, si riferiscono altresì alla richiesta di revisione delle schede allo scopo di verificare il raggiungimento sul piano nazionale della soglia del tre per cento dei voti validi espressi da parte della lista +*Europa*.

Tutti i sottoindicati ricorsi, per la loro portata generale, si intendono quindi riferiti all'intero territorio nazionale o comunque non ad una singola circoscrizione regionale e conseguentemente, anche nel rispetto del principio di economia dei lavori e per la sostanziale affinità del loro contenuto, sono oggetto di una trattazione unitaria e congiunta.

A seguito della riunione del 5 aprile scorso, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono stati anticipati i contenuti e le valutazioni conclusive sui predetti ricorsi, rispetto ai quali non sono pervenuti nelle settimane successive rilievi o osservazioni.

A) *Ricorsi denominati « Reclamo e protesta ai sensi degli articoli 74 e 87 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, tutelato dall'articolo 104, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, applicabile anche al Senato della Repubblica ex articolo 27 del decreto legislativo n. 533/1993 » presentati rispettivamente dai signori Cacciottoli Amelia, Cataldi Luigi, Corbeletti Antonio, De Giovannini Giovanna Eugenia, Di Sapio Anna, Di Sapio Rita, Falgiani Gian Marco, Fontanini Massimo, Mancuso Giorgio, Paci Antonella, Patuelli Maria Paola, Piani Rosanna, Piromalli Francesco, Quaranta Giorgio, Sandrini Maria Cristina, Sansoni Simone, Sfratato Walter, Tissino Roberto, Tutino Luca, Ulcigrai Dario, Valdata Marta.*

Sono pervenuti direttamente alla Giunta numerosi ricorsi redatti tramite una modulistica prestampata finalizzata ad essere allegata al processo verbale.

I suddetti « reclami » sono indirizzati alla legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51 del 2019, adottata per le presenti elezioni unitamente alla legge costituzionale n. 1 del 2020, che ritengono incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino come garantiti dagli articoli 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione alla luce delle sentenze n. 1 del 2014, n. 35 del 2017 e n. 48 del 2021 della Corte costituzionale, nonché per la modifica dell'articolo 57, comma 3, della Costituzione.

Pur rilevando che la totalità di essi non è corredata dall'autenticazione della firma richiesta dall'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri e che pertanto sono stati restituiti ai rispettivi mittenti, per completezza di esposizione si precisa che i menzionati ricorsi censurano il sistema elettorale sotto i seguenti aspetti: le liste elettorali bloccate imposte dai partiti violerebbe il diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale per scegliere, almeno in parte, tra i candidati; il voto congiunto obbligatorio tra candidatura uninominale e liste plurinominali coalizzate violerebbe la libertà e personalità del voto e, unitamente alla candidatura multipla, consentirebbe ai partiti di far eleggere i candidati a loro più graditi, indipendentemente dall'intenzione di voto o persino con effetti contrari alla volontà degli elettori; la possibilità che il voto dato a una lista plurinominale coalizzata possa rafforzare altre liste della stessa coalizione e contribuire all'elezione di un candidato uninominale collegato sgradito al votante; ulteriore motivo di doglianza è la violazione dei diritti delle minoranze linguistiche non residenti in regioni a Statuto speciale e la discriminazione tra minoranze linguistiche e minoranze politiche; infine, si contesta l'obbligo di raccolta delle firme solo per partiti o soggetti politici non presenti in Parlamento, che creerebbe una discriminazione per l'accesso alla competizione elettorale in violazione dell'articolo 51 della Costituzione.

B) Ricorso presentato dall'onorevole avvocato Felice Carlo Besostri, Patrizia Viridis, Andrea Borgonovo, Marco Feliciani.

Il ricorso dell'avvocato Besostri ed altri – nel presentare reclamo avverso la convalida della senatrice Isabella Rauti (Collegio uninominale U04 Lombardia) – esplicita diverse questioni di legittimità costituzionale attinenti alle leggi elettorali e chiede in via istruttoria il conteggio dei voti individuali diretti finali riportati dalla stessa senatrice, sostenendo che abbia riportato in voti diretti una percentuale « infima » dei voti del collegio.

Il ricorso presenta argomentazioni in gran parte affini a quelle sinteticamente contenute nei già illustrati « reclami », a cui fa esplicito richiamo (presentando in allegato il relativo modulo).

In particolare, viene censurata la violazione del principio di uguaglianza del voto sotto diversi aspetti, ricollegabili sostanzialmente ai principi di cui agli articoli 3, 48, 56, 58 e 67 della Costituzione.

In primis, si lamenta che sia alla Camera che al Senato si conteggiano a favore della coalizione i voti espressi a favore di liste coalizzate con l'1% di voti validi, mentre una lista non coalizzata deve raggiungere il 3%.

Sotto altro profilo, la violazione dell'uguaglianza del voto è ricollegata ai criteri inerenti alla deroga alla soglia nazionale del 3% dei voti validi. In particolare, si rileva che la deroga alla soglia nazionale del 3% sia prevista unicamente per liste rappresentative di minoranze linguistiche in regioni a Statuto speciale, in relazione a norme statutarie o di attuazione dello Statuto, con riferimento a determinati risultati elettorali di circoscrizione o di regione; la violazione dell'articolo 3 della Costituzione riguarderebbe gli appartenenti a minoranze linguistiche residenti in regioni ordinarie e minoranze politiche che abbiano la stessa percentuale di voto nelle loro circoscrizioni; sempre sotto tale aspetto, si censura il fatto che al Senato siano conteggiabili voti a favore di liste coalizzate inferiori all'1%, purché in almeno una regione abbiano raggiunto il 20% dei voti validi, mentre una lista non coalizzata con la stessa percentuale o superiore non è conteggiabile ai fini dell'attribuzione di seggi se non supera la soglia nazionale del 3% dei voti validi.

Sotto altro aspetto, i ricorrenti eccepiscono la violazione dei principi del voto libero e personale di cui all'articolo 48 della Costituzione e del voto diretto di cui agli articoli 56 e 58 della Costituzione; si rileva infatti che nei collegi uninominali maggioritari si può votare per il candidato e soltanto per una lista collegata a pena di nullità e che, se si vota il solo candidato uninominale, il voto viene attribuito percentualmente alle liste collegate sulla base dei voti espressi dagli elettori che hanno indicato anche una lista collegata; ciò renderebbe il voto non diretto; ugualmente indiretto sarebbe poi il voto attribuito al candidato uninominale di chi abbia votato soltanto per una lista plurinominale.

Gli istanti – nell'eccepire la violazione del voto uguale e rappresentatività delle Camere, *ex* articoli 3, 48 e 67 della Costituzione – evidenziano inoltre come la legge n. 51 del 2019 abbia stabilito che i seggi siano attribuiti per i 3/8 in collegi uninominali e maggioritari e per 5/8 in collegi proporzionali. Essi rilevano che, con il voto congiunto obbligatorio, il voto dato nei collegi uninominali viene contato anche nella parte proporzionale, creando una discriminazione tra un voto che abbia eletto un candidato uninominale ed il voto che non lo abbia eletto; tale sistema favorirebbe, anche nella parte proporzionale, i partiti di maggioranza relativa di ogni collegio uninominale.

Con ulteriori motivi di doglianza i ricorrenti argomentano: la violazione del voto uguale in riferimento ai criteri di arrotondamento della proporzione tra seggi maggioritari e proporzionali, differente tra Camera e Senato; la violazione del voto uguale nella ripartizione dei seggi tra uninominali maggioritari e proporzionali; la violazione del voto uguale e

della base regionale *ex* articolo 57, comma 1, della Costituzione, laddove le province autonome vengono equiparate alle regioni ai fini del numero minimo dei senatori; la violazione del voto diretto, in relazione al fatto che liste plurinomiali « corte », anche in collegi con il doppio dei seggi, in unione con multi o pluricandidature, hanno quale conseguenza – in caso di esaurimento dei candidati – l'emigrazione dei seggi in altre regioni, quindi senza conoscibilità dei candidati, eletti non direttamente.

In relazione ai profili di legittimità costituzionale illustrati nel ricorso, da un lato viene riferita la pendenza, dinanzi a Tribunali e Corti d'Appello civili, di giudizi corredati da questioni di legittimità costituzionali proposti in via incidentale attinenti alla legge elettorale n. 165 del 2017 e in taluni casi anche della legge modificativa n. 51 del 2019. Dall'altro, i ricorrenti argomentano la proponibilità della questione di legittimità costituzionale da parte della Giunta.

C) Ricorso presentato dall'onorevole Benedetto Della Vedova (avverso la convalida di tutti i proclamati nei collegi plurinomiali e richiesta di revisione schede);

ricorso presentato da Ennio Ferlito (avverso la convalida di Celestino Magni detto Tino e Marco Lombardo, Lombardia-collegio plurinominale 02);

ricorso presentato da Marco Cavaletto (avverso la convalida di Francesco Verducci, Piemonte-collegio plurinominale 01);

ricorso presentato da Andrea Massaroni (avverso la convalida di Giuseppe De Cristofaro, Marco Scurria, Raffaella Paita, Lazio-collegio plurinominale 01)

Riferisce poi congiuntamente in merito ai suddetti ricorsi, in quanto essi – pur rivolgendosi alcuni, in maniera specifica, avverso la proclamazione di singoli senatori nei collegi plurinomiali – riguardano in particolare il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento del 3% nazionale da parte della lista « +Europa con Emma Bonino ».

I ricorsi in esame richiamano in gran parte – in maniera pressoché identica – le argomentazioni contenute nel ricorso « Besostri ed altri », già illustrato.

Con particolare riguardo allo specifico aspetto del mancato raggiungimento della soglia del 3% da parte della lista « +Europa con Emma Bonino », essi ritengono che nei conteggi dei voti e nella conseguente attribuzione dei seggi non si sia tenuto conto del fatto che la citata soglia sarebbe stata raggiunta e superata dalla predetta lista, se si fossero applicati gli inderogabili principi costituzionali del voto personale e diretto, violati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Nel rammentare che la lista « +Europa con Emma Bonino » si è presentata in coalizione insieme con altre tre liste, viene sostanzialmente contestato il fatto che la citata disposizione preveda che il voto espresso per il solo candidato uninominale abbia un peso diverso, attribuito in base alle scelte di altri elettori; in tal modo esso non sarebbe più un voto

personale e diretto e neppure uguale. Ad avviso dei ricorrenti, le liste collegate – nella scelta dell'elettore che abbia espresso un voto esclusivamente per il candidato uninominale – sono uguali e di conseguenza il voto, nella parte proporzionale, andrebbe ripartito in parti eguali tra tutte le liste collegate, nel caso di specie nello 0,25% per ognuna delle quattro liste. Secondo i ricorrenti, rifatti i calcoli con questo criterio, si constatarebbe che la lista « +Europa con Emma Bonino » avrebbe raggiunto la soglia nazionale del 3%.

Il ricorrente Della Vedova, segretario e rappresentante legale del partito politico +Europa, riferisce peraltro che, secondo i dati riportati dal Viminale sulla piattaforma Eligendo, la lista « +Europa con Emma Bonino » avrebbe, per l'elezione al Senato, conseguito 808.676 voti, corrispondenti al 2,93% del voti; diversamente, secondo i dati riportati nel Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale relativo all'elezione del Senato, la stessa lista avrebbe riportato 810.441 voti, corrispondenti al 2,94%. Pertanto, se nel primo caso lo scarto di voti necessario per superare la soglia del 3% risulterebbe pari a circa 19.300 voti, considerando i dati dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale tale scarto scenderebbe a circa 16.600 voti. A tale proposito, rileva il ricorrente che 806.661 schede per il Senato, in base ai dati del Viminale, sarebbero state considerate nulle ed altre 3.148 contestate.

Per tale motivo ritiene che, per la lista « +Europa con Emma Bonino », appaia pertanto cruciale l'operazione di revisione totale delle schede elettorali di cui all'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri.

D) Ricorsi avverso la convalida di tutti gli eletti nei collegi plurinominali e per la rimessione alla Corte costituzionale della legge elettorale e ricorsi avverso la convalida di candidati uninominali in funzione del meccanismo di trasferimento del voto dato unicamente alla lista anche al candidato uninominale e viceversa, e per la rimessione alla Corte costituzionale della legge elettorale.

I ricorsi di cui in esame sono stati formalizzati mediante due tipologie di moduli prestampati. Molti ricorrenti hanno inviato due moduli, uno avverso la proclamazione di tutti gli eletti nei collegi plurinominali e uno avverso l'elezione di uno specifico candidato in un collegio uninominale.

In via preliminare occorre evidenziare che non possono essere presi in considerazione ricorsi che non rispettino i requisiti indicati dall'articolo 7 del regolamento per la verifica dei poteri o in quanto sprovvisti di firma autenticata a termini di legge o in quanto inviati dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione e dunque tardivi: si tratta dei ricorsi presentati dai seguenti ricorrenti: Angiolini Paolo, Aureli Andrea Bruno, Bovedani Pierpaolo, Brugnolli Mario, Brunetti Remo, Calderone Mariangela, Capelli Giovanna, Cianciabella Paolo, Colloca Silvio Romano Nunzio, Davì Renato, Dovenna Daniele, Esposito Giovanni, Giannini Fabrizia,

Lena Giuseppe, Lombardi Rosaria, Mazzarella Antonio, Mecchia Maria Teresa, Meineri Giuseppe Luciano, Menapace Patricia, Miloro Giorgio, Mollica Ferdinanda, Mollica Vittoria, Monicelli Alessandro, Monti Ersilia, Moraro Paolo, Morata Martines Iara., Mugnaini Piera, Murgia Denise Nicolazzo Maurizio, Parise Maurizio, Pepe Fernando, Peruzzo Maurizio, Predonzan Dario, Russo, Tommaso, Sani Sandra, Sardo Eugenia, Tanzini Tiberio, Trunfio Francesco Marcello, Verrati Ciro.

Tutti i sopra richiamati ricorsi sono stati quindi restituiti ai rispettivi mittenti.

I seguenti ricorrenti hanno presentato ricorsi validi: Antoniani Marina, Avogadro Di Cerrione Trotti Bentivoglio Maurizio, Bet Isabella, Boneschi Carolina, Borgia Davide, Campesi Carmen, Cattaneo Mario Giuseppe, Cenati Giuliano Giuseppe, Ciastellardi Luca Giuseppe, Crippa Laura Emilia, Di Salvo Marco, Dragojevic Daria, Farronato Patrizia, Ferron Maurizio, Gaetti Luisa, Gatti Marsilio, Jahanexhjan Jerevak, Jasa Agim, Lo Cicero Carla, Martignoni Gian Marco, Melandri Gian Luigi Andrea, Monti Silvia, Morace Pietro, Morelli Daniele, Morini Alfredo Francesco, Murgia Denise, Neri Caterina, Nucera Carmelo Giuseppe, Ori Mario, Panariello Saverio, Paroni Maria Luisa, Ragno Nicola, Raineri Renata, Rosa Dina, Ruffa Antonino, Sosso Andrea, Tarizzo Marino Giovanni, Vernerio Roberto.

Analogamente ad alcuni profili già illustrati a proposito del ricorso « Besostri ed altri », viene sostanzialmente contestato il meccanismo di trasferimento del voto dato unicamente alla lista anche al candidato uninominale e, viceversa, quello per cui si trasferisce il voto dato al solo candidato uninominale a tutte le liste plurinominali collegate in ragione dei consensi raccolti da ciascuna lista; viene inoltre contestata la norma che dispone la soglia di sbarramento del 3% calcolata anche al Senato a livello nazionale.

In estrema sintesi, i ricorrenti ritengono irragionevole e discriminatoria la presunzione della legge di interpretare « arbitrariamente » la volontà degli elettori. Secondo i ricorrenti – applicando la stessa logica – dovrebbe pertanto ritenersi che anche le cosiddette « schede bianche » esprimano la volontà che l'elettore approvi tutte le liste in competizione; conseguentemente, il suo voto dovrebbe essere ripartito tra tutte le liste in rapporto alle scelte effettuate dagli altri elettori. Se ciò avvenisse, distribuendo le 496.000 schede bianche tra tutte le forze in campo, la lista +*Europa* avrebbe secondo loro partecipato alla ripartizione dei seggi proporzionali, superando la soglia del 3% a livello nazionale.

Agli stessi ricorrenti appare inoltre di dubbia costituzionalità la soglia di sbarramento del 3% calcolata a livello nazionale anche al Senato, eletto su base regionale, che anche in tal caso avrebbe penalizzato la lista +*Europa*, la quale in diverse regioni avrebbe superato il 3%, pur risultando a livello nazionale al disotto della soglia stessa.

Viene inoltre censurato il meccanismo per cui chi ha votato una lista coalizzata che non raggiunge il 3% dei consensi, ma supera l'1%, vede il proprio voto trasferito alle altre liste coalizzate che hanno raggiunto tale

soglia, liste che potrebbe anche non gradire, sulla base di scelte effettuate da altri elettori; ciò – ad avviso dei ricorrenti – vanificherebbe la scelta del legislatore di prevedere liste corte per favorire la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.

Tali meccanismi sono considerati lesivi della libertà di voto, in quanto impediscono di votare esclusivamente la lista o il candidato gradito, senza che sia attribuita al voto valenza estranea alla volontà effettivamente espressa.

I ricorsi citati chiedono pertanto, rispettivamente, la sospensione della convalida di tutti i senatori eletti nei collegi plurinominali o la sospensione della convalida di specifici proclamati eletti nei collegi uninominali; in ogni caso viene richiesto il rinvio alla Corte costituzionale per la verifica di costituzionalità della legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51 del 2019.

E) Ricorso presentato da Vincenzo Ferretti

Il ricorrente ripercorre le fasi che hanno contraddistinto l'evoluzione dell'attuale sistema elettorale, a far data dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 gennaio 2014, n. 1, la quale sancì la parziale illegittimità della legge elettorale n. 270 del 2005 (comunemente nota come *Porcellum*), sotto i due profili dell'attribuzione del premio di maggioranza e del meccanismo delle liste bloccate.

In estrema sintesi, il ricorrente contesta vibratamente – utilizzando talora espressioni anche sconvenienti – il fatto che, in nome del principio di continuità dello Stato, si sia mantenuto in vita il Parlamento eletto nel febbraio 2013 con una legge dichiarata incostituzionale; in particolare, sostiene che – contrariamente a quanto affermato dai giudici delle leggi – il processo di composizione delle Camere diventa « fatto concluso » non con la proclamazione degli eletti, ma con la convalida ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Se, al momento di pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014, il Senato aveva già convalidato i risultati elettorali, la Camera dei deputati non aveva invece fatto altrettanto; in sintesi, secondo il ricorrente, la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente e le Camere avrebbero dovuto essere sciolte. Viene peraltro effettuata anche un'aspra critica rispetto alla convalida dei risultati elettorali operata, successivamente alla pubblicazione della citata sentenza, dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e basata su pareri giuridici minoritari.

Dopo aver rilevato che il cosiddetto *Consultellum* – ossia il sistema elettorale derivante dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 – sarebbe stato a suo parere il solo ed unico modo per legittimare il nuovo Parlamento, il ricorrente – che considera nulla l'attività allora svolta da un Parlamento nel complesso illegittimo – ritiene sostanzialmente che tale illegittimità si sia riverberata anche sulla legge elettorale n. 165 del 2017, il cosiddetto *Rosatellum*. Tale legge, la quale ha riproposto le liste bloccate (oggetto della pronuncia della Corte) e che

presenta a suo avviso profili di incostituzionalità strutturali, è a suo avviso giuridicamente priva di valore, ossia nulla.

Chiede pertanto non di rimettere la questione al giudizio della Consulta (che, a suo parere, a causa della situazione politico-istituzionale conseguente alla sentenza n. 1 del 2014 non disporrebbe di 11 giudici costituzionalmente legittimi necessari per il suo funzionamento), ma che le Giunte del Senato e della Camera deliberino l'illegittima elezione e la conseguente decadenza dei 400 deputati e dei 200 senatori eletti il 25 settembre 2022.

F) Ricorso presentato da Nicola Russo al T.A.R. Lazio, notificato al Senato della Repubblica (nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, alla Camera dei deputati, al senatore Mario Turco e al deputato Vito De Palma)

Con atto sottoscritto digitalmente, l'avvocato Nicola Russo, cittadino elettore presso il Comune di Taranto, ha notificato al Senato della Repubblica (nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, alla Camera dei deputati, al senatore Mario Turco e al deputato Vito De Palma) un ricorso da lui presentato al T.A.R. Lazio-Roma con il quale – censurando molteplici aspetti dell'attuale sistema elettorale, per lo più aventi contenuto analogo a quello dei ricorsi elettorali già esposti – lamenta di non aver potuto esercitare il diritto di voto in coerenza con i principi costituzionali di voto personale, uguale, libero e segreto; prospetta inoltre, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale della legge n. 165 del 2017.

Con una seconda PEC inviata il 17 gennaio 2023 l'avvocato Russo – avendo il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 17768/2022 dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario – ha trasmesso ai medesimi organi il ricorso per riassunzione da lui presentato presso il Tribunale civile di Taranto.

Le osservazioni formulate nei ricorsi prospettano per lo più considerazioni ed argomentazioni di tenore politico in ordine all'adeguatezza e alla legittimità dell'attuale normativa elettorale, talvolta prive di autonoma rilevanza giuridica.

Una richiesta pressoché comune a tutti i ricorsi, reclami e proteste – da valutare in via pregiudiziale – attiene alla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi elettorali durante le procedure di verifica dei poteri, sulla quale le due Camere hanno assunto le seguenti posizioni.

Da un lato, presso la Giunta del Senato sono state ritenute ammissibili e poste ai voti (anche se non approvate) proposte di sollevare questione di legittimità costituzionale (sedute del 21 gennaio 2008 e del 1° luglio 2009), oppure sono state ritenute manifestamente infondate (seduta del 20 ottobre 2008).

Invece, dall'altro lato, la Giunta della Camera (le sedute del 30 gennaio 1964, del 18 aprile 2002, del 17 giugno 2009 e del 25 febbraio

2016) ha escluso tale facoltà per sé e per la stessa Assemblea, che non possono qualificarsi come giudici a quo, in quanto sarebbero sprovvisti del requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette.

Sebbene si tratti pertanto di una problematica « aperta » – con riferimento alla quale in passato evidentemente la Giunta del Senato ha voluto valorizzare certi contenuti delle pronunce della Corte costituzionale (il secondo « considerato » dell'ordinanza n. 117 del 2006) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite civili, sentenze nn. 9151, 9152 e 9153 del 2008) circa la giurisdizionalità delle funzioni svolte dalle Assemblee e dai loro organi istruttori in materia di verifica dei poteri – appare in ogni caso di indiscutibile rilievo nella fattispecie la formazione presso la Giunta delle elezioni del Senato di un orientamento più recente, espresso in alcuni precedenti di tenore univoco.

Nella XVII legislatura (nella seduta del 2 luglio 2013) – peraltro proprio in occasione dell'esame di ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale in ordine alla legge elettorale per il Senato – fu accolto l'orientamento di non ritenere proponibile una questione di legittimità costituzionale, escludendo pertanto il rinvio di una legge alla Corte costituzionale e respingendo i ricorsi presentati.

Questa posizione di segno negativo circa la facoltà da parte della Giunta di esercitare un potere propositivo per la rimessione alla Corte costituzionale, con ciò configurandosi quale giudice *a quo* per la valutazione della possibile incostituzionalità delle norme, è stata ribadita sempre nella XVII legislatura, con riferimento all'esame di incandidabilità sopravvenuta di senatori, ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012, nella seduta notturna del 18 settembre 2013 – in cui fu respinta, tra le altre, la questione preliminare concernente la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni profili ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati – nonché ribadita nei *Docc.* III, nn. 1 (nel capitolo 3, paragrafo 2) e 2 (nel capitolo 3) relativi ad elezioni contestate riguardanti, rispettivamente, i senatori Berlusconi e Minzolini.

Alla luce di questa ricostruzione, si rileva che l'orientamento adottato a partire dalla seduta del 2 luglio 2013 da questa Giunta, in particolare per una fattispecie analoga a quella ora in esame, relativamente a ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale presentati da cittadini elettori, deve necessariamente considerare quanto verificatosi successivamente con le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (redattore Tesaurò) e n. 35 del 2017 (redattore Zanon) che hanno consentito di allentare le strettoie che fino a qualche anno fa avevano caratterizzato il controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali nazionali.

Entrambe le decisioni hanno avuto origine da identiche azioni di accertamento promosse da cittadini elettori volte a verificare lo stato di oggettiva incertezza del diritto di voto derivante dalla lamentata incostituzionalità delle normative elettorali rimesse al giudizio della Corte costi-

tuzionale (ossia di alcune disposizioni del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modifiche, apportate, rispettivamente, dalla legge n. 270 del 2005 e dalla legge n. 52 del 2015).

Il giudice delle leggi ha nello specifico rilevato che « le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato » (sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, considerato in diritto n. 2) e che proprio « in relazione alle elezioni politiche nazionali, il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione e dall'articolo 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, come interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni... », altresì « permanendo l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, una zona franca rispetto al controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale, deve restar fermo quanto deciso con la sentenza n. 1 del 2014, negli stessi limiti ivi definiti » (sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, considerato in diritto n. 3.1).

Pur non soffermandosi in questa sede sulle complesse implicazioni di ordine procedurale e di merito sottese alle due citate pronunce della Corte costituzionale, appare comunque evidente che la riconosciuta possibilità di accesso della legge elettorale politica al controllo di legittimità costituzionale incide inevitabilmente sull'analisi cui è chiamato questo organo, tenendo conto di « diversi ricorsi in vari tribunali per la verifica della legittimità costituzionale della legge elettorale », come asserito dagli stessi ricorrenti, circostanza che denoterebbe l'avvenuta attivazione degli ordinari rimedi giurisdizionali nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo al diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano, secondo il percorso configurato dal giudice costituzionale.

Anche lasciando impregiudicate le varie e complesse problematiche attinenti alla proponibilità di questioni di legittimità costituzionale nelle varie fasi del procedimento di verifica dei poteri, la valutazione complessiva dei precedenti richiamati, soprattutto quelli più recenti, insieme alla giurisprudenza costituzionale citata, si è indirizzata nel senso di confermare una linea interpretativa diretta a non riconoscere alla Giunta delle elezioni la qualifica di giudice *a quo* al fine di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge (elettorale), sul presupposto che l'organo parlamentare (e la stessa

Assemblea che dovrebbe comunque essere chiamata a pronunciarsi in via definitiva) non può essere definito propriamente « autorità giurisdizionale » che esercita funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, anche per l'assenza dei requisiti della neutralità, della imparzialità e della terzietà che caratterizzano gli organi giudicanti e per l'ulteriore ragione che i componenti della Giunta (e le Camere) possono intervenire su disposizioni che si ritengono affette da illegittimità costituzionale attraverso il concreto esercizio della propria funzione legislativa, così provvedendo direttamente alle modifiche da apportare alla legge elettorale, anziché rivolgersi nella veste di giudici a quo alla Corte costituzionale.

Per le ragioni di ordine preclusivo esposte, attesa la loro infondatezza, ribadito che i ricorsi, reclami e proteste *sub A*) non possono essere presi in considerazione perché privi dell'autenticazione della firma prevista ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri, si reputa pertanto opportuno non entrare nel merito dei ricorsi, dei reclami e delle proteste in esame *sub B*), *D*) – limitatamente a quelli già non restituiti in quanto tardivi o privi di firma autenticata – ed *E*), dichiarando conseguentemente assorbito o rigettato qualsiasi altro motivo (o istanza) comunque avanzato, mentre il ricorso *sub F*) non può essere preso in considerazione come ricorso formalmente presentato, essendo stato trasmesso alla Giunta solo per conoscenza ed avendo direttamente investito autorità giurisdizionale amministrativa e ordinaria.

Le argomentazioni indicate e la relativa proposta di non entrare nel merito devono essere riferite anche ai ricorsi *sub C*), presentati dall'onorevole Della Vedova e dai signori Ferlito, Cavaletto e Massaroni, i quali, tuttavia, oltre alle prospettazioni contenute nei ricorsi di cui si è dato conto, sostengono che la lista +*Europa* avrebbe raggiunto e superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale, così conseguendo, ad avviso degli stessi ricorrenti, la possibilità di essere ammessa al riparto dei seggi. In questi ricorsi si chiede pertanto anche di voler effettuare una completa revisione delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri. Al fine di valutare queste specifiche prospettazioni sono in corso approfondimenti e riscontri sui dati elettorali, ultimati i quali ci si riserva di avanzare una proposta definitiva anche sui ricorsi presentati dall'onorevole Della Vedova e dai signori Ferlito, Cavaletto e Massaroni.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur rilevando che i ricorsi hanno ad oggetto il pieno rispetto della libera espressione del voto da parte degli elettori, sottolinea che i ricorsi in esame presentano per lo più un contenuto analogo, prospettando, tuttavia, contestazioni e rilievi di carattere politico che investono il sistema elettorale vigente. Dichiaro di condividere pienamente le argomentazioni e le proposte illustrate dal Presidente relatore, anche in ordine al superamento della cosiddetta « zona franca » per effetto delle sentenze della Corte costituzionale del 2014 e del 2017 che consentono ora di intraprendere eventualmente azioni di accertamento

di fronte alla giurisdizione ordinaria che potrà, se del caso, investire la Corte costituzionale.

D'altro canto, né la Giunta né tantomeno l'Assemblea possono essere configurati come giudici *a quo* per la remissione di questioni di legittimità costituzionale poiché difettano dei requisiti di terzietà, imparzialità e neutralità che connotano la qualifica di giudice.

Dopo ulteriori precisazioni da parte del PRESIDENTE in ordine al superamento della cosiddetta « zona franca » circa il giudizio di costituzionalità sulla legge elettorale – per effetto delle richiamate sentenze della Corte costituzionale, con conseguenti riflessi sugli orientamenti già adottati da questo organo – non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta approva all'unanimità le proposte illustrate in precedenza dal Presidente relatore.

Esposto riguardante l'uso di un contrassegno elettorale

Il PRESIDENTE comunica che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso, per il tramite della Presidenza del Senato, un esposto il cui contenuto appare di carattere generale investendo le elezioni nazionali nel loro complesso.

Nell'esposto a firma Antonio Cirillo e Sabatino Esposito, rispettivamente segretario politico e segretario amministrativo del partito *Democrazia Cristiana*, si lamenta un uso illegittimo del simbolo della Democrazia cristiana costituito dallo scudo crociato rosso con la scritta orizzontale *Libertas*: i deputati Gianfranco Rotondi, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi avrebbero « usurpato » il simbolo e il nome del partito servendosi « arbitrariamente » per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 all'interno del contrassegno della lista « Noi moderati » permettendo l'elezione due senatori e otto deputati.

Gli esponenti si dichiarano unici detentori legittimi del simbolo secondo quanto stabilito dalla legge elettorale, dallo statuto della Democrazia cristiana e da alcune sentenze (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1305/09; Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 25999/10; Corte di cassazione, ordinanza 20 agosto 2022 n. 05/RIC/2022).

Rivendicando quindi l'uso esclusivo del suddetto simbolo dichiarano che tuteleranno in ogni sede giudiziaria il loro diritto e chiedono alla Giunta di valutare le loro osservazioni e adottare i provvedimenti conseguenziali.

Per mera completezza informativa, si fa presente che, per il tramite della Presidenza del Senato, è stata trasmessa successivamente anche una diffida *erga omnes* – diretta al Ministro dell'interno – da parte dell'onorevole Rotondi verso chiunque si presenti quale segretario o rappresentante legale della Democrazia Cristiana la cui denominazione competerebbe all'Associazione di cui l'onorevole Rotondi è legale rappresentante, nonché un riscontro alla suddetta diffida da parte dell'onorevole Renato Grassi quale segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

L'esposto presentato dal segretario politico e dal segretario amministrativo del Partito Democrazia Cristiana, riguardando specificamente l'utilizzo del contrassegno della lista, verte sulle disposizioni del sistema elettorale (articolo 14 e seguenti del D.P.R. n. 361 del 1957 ed articolo 8 e seguenti del decreto legislativo n. 533 del 1993, concernenti, rispettivamente, le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) che disciplinano, tra le altre, il cosiddetto procedimento elettorale preparatorio, in vista dello svolgimento delle elezioni politiche nazionali.

Come chiarito dalla Corte costituzionale le controversie relative a tutti gli atti del « procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase delle ammissioni delle liste o di candidati » (sentenza n. 236 del 2010) determinano un contenzioso che è distinto dal contenzioso occasionato dal « procedimento elettorale » vero e proprio che invece include le controversie circa le operazioni elettorali e la successiva proclamazione degli eletti che sono invece di competenza delle Camere. In sostanza, come da ultimo precisato dalla stessa Corte nella sentenza n. 48 del 2021, l'articolo 66 della Costituzione è diretto a « *garantire l'autonomia delle Assemblee parlamentari nella decisione circa le controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti e perciò, deve intendersi, dei proclamati eletti, e solo di questi ultimi* ».

In questa stessa pronuncia, peraltro, si osserva che « *allo stato attuale della normativa e delle interpretazioni su di essa prevalenti, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario – sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) – risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione* » (anche a conferma di questa indicazione si veda l'ordinanza del Tribunale civile di Milano del 21 settembre 2022 in materia di raccolta delle firme in materia elettorale) in attesa di un intervento del legislatore in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio (a questo riguardo, nella scorsa legislatura, è stato approvato l'Atto Senato n. 2390 – il cui esame però non si è concluso presso l'altro ramo del Parlamento – che ha proposto di riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio concernenti i contrassegni, le liste, i candidati).

Sulla base della costante giurisprudenza delle Giunte del Senato (XV Legislatura, seduta 26 febbraio 2008; XVI Legislatura, seduta del 31 luglio 2008; XVII Legislatura, seduta del 2 luglio 2013; XVIII, seduta del 10 ottobre 2018) e della Camera dei deputati (XVI Legislatura, seduta dell'11 dicembre 2008; XVIII Legislatura, seduta del 3 e 9 luglio 2019) – richiamata dalla citata giurisprudenza costituzionale – poiché l'articolo 66 della Costituzione non include la possibilità di un sindacato delle Camere sulle esclusioni (o sull'uso improprio) dei contrassegni, liste o candidati decise prima dello svolgimento delle elezioni, propone di non entrare nel merito dei rilievi sulla validità degli atti elettorali preparatori contenuti nel predetto esposto.

Non facendosi osservazioni, la Giunta conviene.

Sulla richiesta di rilascio di copie di verbali elettorali

Su proposta del PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, la Giunta autorizza il rilascio di copia di parte di verbali di alcune sezioni elettorali su richiesta dei legali di un'azienda nell'ambito di un procedimento disciplinare relativo ad alcuni dipendenti della stessa.

La seduta termina alle ore 14,05.